



COMUNE DI SANTA GIULETTA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 29-03-2017

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE -
APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in seduta Pubblica di Prima convocazione, sessione Ordinaria, sono stati convocati i Consiglieri Comunali.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Elena Vercesi, verbalizzante, che procede all'appello nominale. Risultano presenti:

Cognome	Nome	Presente	Assente
DACARRO	SIMONA	Presente	
BRANDOLINI	MASSIMO	Assente	
MILANESI	ELISA	Presente	
ACHILLE	MARCO	Presente	
COSCIA	ANDREA	Presente	
GARAVANI	GIUSEPPINA	Presente	
GIORGI	CRISTIANO	Presente	
	GIOVANNI		
CASELLA	CLAUDIO	Presente	
GATTI	LUIGI	Presente	
ACHILLI	GIULIO	Assente	
FINARDI	MARCO	Presente	
	MAURIZIO		
TOTALI		9	2

La Sig.ra **SIMONA DACARRO** nella sua qualità di **SINDACO** assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la L.R. 2 Febbraio 2010, n. 6, ad oggetto: "Testo Unico delle Leggi regionali in materia di commercio e fiere", come modificata dalla L.R. 29 Aprile 2016, n. 10;

VISTA la D.C.R. 3 Marzo 2015, n. X/643, ad oggetto: "Risoluzione concernente la somministrazione temporanea in occasione di sagre e fiere";

VISTA la D.G.R. 2 Agosto 2016, n. X/5519, ad oggetto: "Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle Sagre ai sensi dell'articolo 18 ter, comma 1, della L.R. n. 6/2010";

DATO ATTO che con nota n. 01.2016.00014637 del 27/09/2016 l'Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia ha ricordato la necessità di applicazione della sopracitata normativa in materia di regolamento comunale delle sagre, nonché l'obbligo di approvazione del calendario annuale entro il 30 Novembre e la sua trasmissione alla Regione, per la pubblicazione entro il 15 Dicembre;

RITENUTO di procedere agli adempimenti di competenza previsti dagli articoli 18 bis e 18 ter della L.R. n. 6/2010 e ss. mm. ii., finalizzati a qualificare le sagre e le fiere, a valorizzare il legame con la tradizione, il territorio, i prodotti e la cultura locali; a tutelare così il consumatore e il visitatore anche garantendo una dotazione minima di servizi; a favorire l'integrazione con l'economia locale e la partecipazione degli operatori del territorio alle fiere e alle sagre, nonché ad evitare forme di concorrenza sleale da parte di organizzatori improvvisati di eventi ai danni degli operatori, anche in sede fissa, più qualificati, garantendo il coinvolgimento delle associazioni locali;

VISTO la schema di regolamento di disciplina delle sagre, composto da n. 8 articoli, che recepisce il quadro normativo regionale sopra evidenziato, predisposto sulle specifiche caratteristiche e peculiarità della tradizione comunale, e ritenuto meritevole di approvazione;

DATO ATTO che l'articolo 42, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. ii. prevede in capo al Consiglio Comunale l'approvazione dei regolamenti dell'Ente;

VISTO lo schema di regolamento allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.;

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii. rilasciato dal Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147- bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Regolamento comunale di disciplina delle sagre, composto da n. 8 articoli, che recepisce il quadro normativo regionale evidenziato in premessa, predisposto sulle specifiche caratteristiche e peculiarità della tradizione comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii.



Comune di Santa Giuletta

Provincia di Pavia

C.A.P. 27046

Regolamento Comunale

Per la disciplina delle sagre

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29 marzo 2017

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e norme di riferimento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina delle sagre sul territorio Comunale.
2. Per sagre s'intendono le manifestazioni temporanee finalizzate alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria, in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h) della L.R. n. 6/2010, come modificata dalla L.R. n. 10/2016.
3. Il regolamento è redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18 ter, comma 1, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e della D.G.R. n. X/5519 del 02/08/2016.
4. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall'articolo 72 della L.R. n. 6/2010, deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.

Art. 2 - Calendario regionale delle fiere e delle sagre

1. Al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, nonché per permettere all'Amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati sul suo territorio, il Comune redige ed approva, con deliberazione della Giunta Comunale, un elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno seguente.
2. Gli organizzatori devono depositare in Comune l'istanza per lo svolgimento della fiera o della sagra entro il 31 ottobre di ogni anno. Il Comune, entro il 30 novembre di ogni anno, redige l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno sul territorio comunale nell'anno successivo.
3. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro il termine di 10 giorni:
 - a) Denominazione della manifestazione;
 - b) Data e luogo di svolgimento;
 - c) Programma di massima della manifestazione;
 - d) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
4. Qualora nell'ambito della sagra siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che il regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dalla normativa vigente.
5. L'istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali.
6. Devono essere inserite nell'elenco di cui al comma 1 anche le fiere e le sagre organizzate direttamente dal Comune.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 bis, comma 1, della L.R. n. 6/2010, la Giunta Regionale pubblica il "Calendario regionale delle fiere e delle sagre" che conterrà le seguenti informazioni:
 - a) Dati anagrafici dell'organizzatore;
 - b) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - c) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email/telefono);
 - d) Programma di massima della manifestazione;
 - e) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
8. L'elenco annuale di cui al comma 1 è caricato dal Comune entro il 15 dicembre di ogni anno (o diversa data stabilita dalla Regione Lombardia) sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.

Art. 3 - Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre

1. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato solo dal Comune, sentite le associazioni di categoria più rappresentative del territorio.
2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.
3. La modifica di luogo e/o data dello svolgimento di qualsiasi attività disciplinata dal presente regolamento dopo la stesura del calendario potrà essere autorizzata su istanza motivata del soggetto organizzatore, nel rispetto del presente regolamento.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, una manifestazione non venisse svolta, gli organizzatori sono tenuti a presentare una nuova domanda. L'autorizzazione alla modifica di luogo e/o data potrà essere concessa solo ed esclusivamente nel rispetto del presente regolamento fermo restando il divieto di sovrapposizione con le date delle manifestazioni tradizionali.

Art. 4 - Modalità di svolgimento e durata delle sagre

1. Gli organizzatori delle fiere e delle sagre devono presentare istanza al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. Nel caso in cui la sagra si svolga sul territorio di più comuni, l'organizzatore dovrà presentare l'istanza ad uno dei comuni che farà da capofila per l'espletamento delle pratiche.
3. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il Comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
 - a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 - b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
 - c) anni di svolgimento della sagra;
 - d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
4. L'area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di:
 - a) servizi igienici, anche temporanei prefabbricati, purché "a norma", di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori;
 - b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, con spazi riservati a soggetti diversamente abili dai quali sia facilmente accessibile la zona della fiera/sagra e la cui presenza deve essere debitamente e chiaramente segnalata.
5. Le manifestazioni potranno svolgersi solo su aree o in locali idonei. Qualora l'area della sagra sia circoscritta dovrà essere dichiarata, dagli organizzatori, la capienza di massimo afflusso contemporaneo di persone.
6. Le manifestazioni che interessano pubblici spettacoli o intrattenimenti sono soggette alle disposizioni previste dall'art.80 del R.D. 16/06/1931 n. 773 e successive modifiche. Per la verifica della solidità e della sicurezza, il luogo ove si svolge il pubblico spettacolo, si applicano le disposizioni degli articoli 141,141 bis e 142 del R.D. 06/05/1940 n. 635, e le disposizioni di cui al DM 19/08/1996 in materia di prevenzione incendi.
7. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche, anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso

non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi punti:

- a. Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. gli stessi dovranno possedere requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti e dovranno essere certificati da un professionista abilitato.
 - b. L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovrà essere realizzato a norma di legge e certificato da tecnico abilitato.
 - c. Le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da idonei sostegni ad alta resistenza meccanica alla trazione e dovranno essere certificati da un professionista abilitato.
 - d. Tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra.
 - e. Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. dovranno essere debitamente ed appositamente incanalati e trattati.
8. Le attività connesse alla sagra dovranno terminare, al fine di garantire la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza e limitare il disturbo della quiete pubblica, entro le ore 00,30 (o diverso orario stabilito dal Piano di classificazione acustica di cui alla L.R. n. 13/2001 e ss. mm. ii.), salvo deroghe che dovranno essere autorizzate dal Comune.

Art. 5 - Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra.
2. Il Comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il Comune.

Art. 6 - Vigilanza e controllo

1. Le attività di vigilanza e controllo sono in capo ai competenti uffici comunali di Polizia Locale o dell'Unione (in caso di funzione trasferita), che applica le relative sanzioni, i cui proventi sono incassati dal Comune.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

Art. 7 - Norma di rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni regionali in materia.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito Internet dell'Ente.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

COMUNALE N. 9 DEL 29-03-2017

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE - APPROVAZIONE

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica
(Art.49 comma 1 e Art. 147 bis comma 1, T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000)**

 **VISTO** si esprime parere Favorevole

Li, 22-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to **MARINA GUASTONI**

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco e Presidente

f.to **SIMONA DACARRO**

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to **Dott.ssa Elena Vercesi**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai sensi dell'Art.124 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, L. 18/6/2009 n° 69 la presente viene pubblicata per 15 giorni consecutivi a far data dal **31 MAR. 2017**

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to **Dott.ssa Elena Vercesi**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione.

✓ Per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - D. Lgs. 267/2000.

29-03-2017

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to **Dott.ssa Elena Vercesi**

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Santa Giuletta,

31 MAR. 2017



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Elena Vercesi

Elena Vercesi